



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE- ERP

| | |
|--|---|
| <p>N 20 Data 26-02-2020 N. Registro Generale 194</p> | <p>OGGETTO: Affidamento servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona avverso Sentenza del Tribunale di Ancona, n. 437/2017 pubblicata in data 14.03.2017, resa nella causa civile R. G. n. 902/2013 - all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona CIG: Z482C377FC</p> |
|--|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 04.03.2013 è stato notificato al Comune di Urbino atto di citazione innanzi al Tribunale di Ancona con il quale la Sig. ra. G. P ha convenuto in Giudizio, tra gli altri, il Comune di Urbino chiedendo l'accertamento e dichiarazione di responsabilità dei convenuti, nonché la condanna dei medesimi al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'adozione dell'Ordinanza del Sindaco di Urbino n. 11/09/T.S.O. nei confronti di parte attrice, convalidata poi dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Urbino, Ordinanza poi annullata, unitamente al Decreto di convalida, a seguito di ricorso della Sig. ra.G. P., con Decreto del Tribunale di Urbino n. 271/10ANC;

Considerato che con determinazione del Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo n. 26 del 12.06.2013 il Comune di Urbino ha stabilito di affidare all'Avv. Alessandro Brandoni l'incarico costituirsi in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Urbino nel Giudizio proposto dalla Sig.ra G.P. innanzi al Tribunale di Ancona di cui sopra;

Visto che il suddetto Giudizio R. G. n. 902/2013 si è concluso con Sentenza n. 437/2013, pubblicata in data 14.03.2017 con la quale il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra G.P. compensando integralmente le spese di lite,

Considerato che in data 09.10.2017 è stato notificato al Comune di Urbino atto di appello promosso dalla Sig.ra G.P. avverso la sentenza di cui sopra;

Visto che la compagnia di assicurazione che forniva copertura assicurativa al Comune di Urbino all'epoca dei fatti ha comunicato che non intende assumere la difesa dell'Ente che dovrà, pertanto, dotarsi, per la costituzione in Giudizio, di legale di propria fiducia;

Considerato necessario procedere alla costituzione in giudizio in tempo utile per l'udienza fissata per il giorno 06.05.2020 al fine di difendere, anche in secondo grado, la posizione del Comune di Urbino e dell'allora Sindaco Franco Corbucci;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa del 17.02.2020 con la quale si chiede al Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP di predisporre tutti gli atti di Sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico al legale al fine della costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello proposto innanzi alla Corte di Appello di Ancona e di cui sopra affidando, per ragioni di opportunità e continuità, il servizio di rappresentanza

legale all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona che ha curato la difesa dell'Ente in primo grado;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dal Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa, conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino e l'allora Sindaco Franco Corbucci nel suddetto Giudizio allo stesso professionista che ha assistito l'Ente curando la difesa dell'Amministrazione nel precedente grado in quanto a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali e che, per tale motivo, è in grado di predisporre al meglio la difesa dell'Amministrazione;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a

40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Alessandro Brandoni abbia curato la difesa dell'Amministrazione comunale nel grado di Giudizio precedente, costituisca motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico al fine di proporre appello avverso la suddetta sentenza;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Alessandro Brandoni pari ad Euro 10.955,08 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo rispetta i parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP fino al 31.12.2020;

Visto l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore";

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2020/2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019;
- il Peg 2020/2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10.10.2020;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2020 n. 1048;
- il CIG: Z482C377FC
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. BRNLSN79C13D488V, il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino e dell'allora Sindaco Franco Corbucci nel Giudizio di appello proposto dalla Sig.ra G.P. innanzi alla Corte di Appello di Ancona, di cui in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 10.955,08 (IVA, accessori e spese tutte compresi) - Euro 8.979,57 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all' Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona le più ampie facoltà di legge in ordine all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 10.955,08 al Cap. 30/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1048;

4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa;
5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP;
6. di dare atto che, in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Il Responsabile del Settore
Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP
Avv. Federica Paleani



Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i IMP.N.471.

Urbino, 26.02.2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal 28.02.2020 al 14.03.2020 n° 416

Il/La responsabile per la pubblicazione





Comune di Urbino
Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP
Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, li ... 2020
Prot. n. .

Chiar.mo Avv.
Alessandro Brandoni
Corso Mazzini n. 156
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona avverso Sentenza del Tribunale di Ancona, n. 437/2017 pubblicata in data 14.03.2017, resa nella causa civile R. G. n. 902/2013 - all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona – CIG: Z482C377FC

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP n. del2020, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 10.955,08 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 8.979,57 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP n. del2020.

La spesa complessiva di Euro 10.955,08 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 30/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1048, imp. n. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. BRNLSN79C13D488V il servizio di rappresentanza legale per la costituzione del Comune di Urbino e dell'allora Sindaco Franco Corbucci nel Giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona avverso Sentenza del Tribunale di Ancona, n. 437/2017 pubblicata in data 14.03.2017, resa nella causa civile R. G. n. 902/2013 allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Alessandro Brandoni è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Alessandro Brandoni tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 10.955,08 (IVA, accessori e spese tutte compresi) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o

emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Alessandro Brandoni con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Alessandro Brandoni che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito

comunale

al

link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Alessandro Brandoni non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Amministrativa
Dott. Fabio Mengucci

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.